

Torino alla Tipografia G. Farale e C. via Bertola, n. 51. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brignola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
Provincia del Regno	48	25	13
Estero (franco di carica)	50	26	14

TORINO, Lunedì 14 Ottobre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia — detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	L. 30	16	8
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	53	28	16
	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE			
Data	Barometro a millimetri	Termometro	
12 Ottobre	744.06	744.36	744.60
13	747.88	746.46	745.72

SHE TATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.											
to al Barom.				Term. cent. esposto al Nord.				Anemoscopio			
Minim. della notte				Stato dell'atmosfera							
sera ore 8				matt. ore 9				matt. ore 9			
+23.6				+18.0				+21.3			
+26.8				+18.1				+22.9			

PARTE UFFICIALE

TORINO, 13 OTTOBRE 1861

Relazione a. S. M. fatta dal Ministro dell'Interno in seduta del 9 ottobre.

Sire,
Mentre il Governo, del R. V. sta apparecchiando una proposta di Legge per l'ordinamento generale politico e amministrativo del Regno, sembra conveniente al sottoscritto di provvedere ad una riforma nel Ministero dell'Interno, e ciò al doppio fine di porre in armonia la costituzione del Ministero stesso e le nuove leggi, e di ottenere maggiore speditezza e regolarità nel disbrigo degli affari.

La principale innovazione proposta dal sottoscritto sarebbe la soppressione del Segretariato generale del Ministero, quale venne costituito dal R. Decreto del 10 giugno 1860. Questa riforma è principalmente consigliata dal bisogno di dare all'amministrazione dello Stato una stabilità che le presenti condizioni di organismo del Ministero non le consentono. Infatti tutte le volte che le vicissitudini della vita politica e parlamentare inducono un cambiamento ministeriale, è passato in costume che il Segretario generale segua le sorti del Ministero; e come nel sistema presente, tutte le competenze e tutti gli affari vengono a concentrarsi nel Segretario generale, così la sua dimissione verificandosi simultaneamente a quella del Ministro porta una interruzione o per lo meno una pericolosa incertezza nel disbrigo degli affari pubblici.

A prender luogo del Segretariato generale, proporrebbe il sottoscritto d'istituire quattro Direzioni generali, repartite in Divisioni corrispondenti a particolari categorie di affari. Ogni Direzione sarebbe retta da un Direttore generale, ogni Divisione da un Capo di Divisione. Ciascuno dei quattro Direttori generali, conferendo direttamente col Ministro per gli affari di maggiore importanza, lo porrà in grado non solo di conoscere più a fondo l'andamento delle cose, ma ancora di prendere una parte più efficace alle finali risoluzioni. Inoltre le conferenze collegiali che il Ministro avrà periodicamente coi Direttori, sembra al sottoscritto che accresceranno i vantaggi della proposta riforma.

La molteplicità degli affari non permettendo però che tutti siano deferiti alla firma del Ministro, si vorrebbe concessa ai Direttori generali la facoltà di risolvere e di firmare i meno gravi in proprio nome e colla propria autorità.

Queste sarebbero le modificazioni sostanziali che apparirebbe conveniente d'introdurre nel presente ordinamento del Ministero dell'Interno. Del resto sarebbe intenzione del sottoscritto di conservare, fuori delle Direzioni generali, un Gabinetto particolare del Ministro senza attribuzioni determinate e di elevare l'ispettorato generale delle carceri al grado di Direzione generale, riservandosi di proporre in tempo opportuno alla M. V. quegli altri miglioramenti che appariranno convenienti in questo ramo di pubblico servizio. Nessuna mutazione poi si farebbe nella Direzione degli Archivi generali del Regno, la quale rimarrebbe addetta al Ministero nelle condizioni stesse in cui di presente si trova.

Ove queste proposizioni ottenessero l'approvazione della M. V., il Decreto che ho l'onore di sottoporre alla R. sanzione conterrebbe le disposizioni fondamentali della proposta riforma.

A ciò che riguarda la pratica loro esecuzione ed al regolamento interno per la trattazione degli affari, sarebbe provveduto con Decreti ministeriali.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Veduta la Legge del 6 novembre 1859, n. 3714; Veduto il Nostro Decreto del 10 giugno 1860, n. 4128;

Considerata la necessità di dare un nuovo ordinamento al Ministero dell'Interno, non tanto per ragioni di ordine politico quanto per ragioni di ordine amministrativo;

Sentito il Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Il Segretariato generale del Ministero dell'Interno è abolito, e le sue competenze verranno repartite nei diversi rami di pubblico servizio in cui andrà diviso il Ministero.
Il Gabinetto particolare del Ministro è conservato, ed avrà quelle speciali attribuzioni che dal Ministro gli saranno conferite.

Art. 2. Saranno nel Ministero quattro Direzioni generali. Una delle quattro Direzioni è sostituita all'ispettorato generale delle carceri, senza che in questa parte di amministrazione sia null'altro innovato.

Delle altre Direzioni generali, una comprenderà gli affari riguardanti il personale, la contabilità e i servizi diversi, ed assumerà il nome di Direzione Centrale. L'altra comprenderà gli affari che riguardano la pubblica sicurezza, e la terza quelli che riguardano l'ammini-

one comunale e provinciale, le opere pie e la sanità continentale.

Art. 3. I Direttori generali riferiranno direttamente al Ministro, e saranno anche da lui sentiti collegialmente.

Il Ministro, con Mto Decreto, determinerà gli affari che i Direttori generali potranno risolvere in nome proprio, e quanto altro occorra per ordinare il servizio interno del Ministero.

Art. 4. Con Decreti Ministeriali sarà pure determinata la repartizione delle Direzioni generali in Divisioni e Sezioni, e stabilito il quadro numerico degli impiegati addetti a ciascun Ufficio.

Fino a nuove disposizioni, sarà dal Ministro repartito nei vari Uffici il presente personale del Ministero.
Art. 5. Nulla è innovato quante alla Direzione degli Archivi generali del Regno, la quale continuerà a dipendere nel suo attuale ordinamento dal Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, 9 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Il N. 255 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO;

Veduto il Reale Decreto in data 9 ottobre 1861, n. 255;

In adempimento dell'articolo 3 del medesimo,

Decreta:

Che l'annesso Regolamento, diretto a fissare le competenze delle Direzioni generali e il modo di trattare e risolvere gli affari del Ministero dell'Interno, abbia piena esecuzione e ciascun Funzionario, per quanto gli spetta, ne curi il preciso adempimento, a datare dal giorno 20 del corrente mese.

Dato a Torino addì 13 ottobre 1861.

REGOLAMENTO

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 1. Nella Direzione Generale Centrale si farà la distribuzione di tutta la corrispondenza del Ministero alle altre Direzioni Generali secondo la natura degli affari che si troverà notata sulle sopraccarte, trasmettendo al Ministro le cifre e i dispacci riservati.

Art. 2. Ciascuna Direzione avrà un registro, nel quale giorno per giorno saranno registrati gli affari che le verranno rimessi prima che siano distribuiti alle Divisioni.

Art. 3. Ogni Capo di Divisione, ricevuti gli affari dal suo Direttore Generale, ne farà la distribuzione ai Capi di Sezione, ritenendo per sé i più gravi, e dando le norme per lo studio e la trattazione degli altri.

Art. 4. Tutti gli affari, che si trattano nelle quattro Direzioni si divideranno in tre categorie.
La prima comprenderà gli affari che i Direttori possono risolvere senza riferirne al Ministro.

La seconda quelli dei quali essi debbono fare relazione verbale al Ministro per averne le risoluzioni e ordinarne l'esecuzione.

La terza finalmente quelli, per i quali occorrono relazioni scritte al Ministro, e risoluzioni emanate in iscritto dal Ministro medesimo.

Art. 5. Dovranno essere soggetti di relazione orale al Ministro per parte dei rispettivi Direttori Generali

1. Tutti i provvedimenti che interessano la sicurezza pubblica;

2. Le proposte di nomine agli impieghi ed uffici per i quali è necessario un Decreto Reale;

3. Le nomine ad uffici, che si fanno per Decreti Ministeriali;

4. Le traslocazioni individuali d'impiegati da una Provincia ad un'altra;

5. I congedi agli impiegati per più di un mese e per meno di sei;

6. Le sospensioni degli impiegati inferiori che eccedono i quindici giorni, e quelle degli impiegati superiori che non oltrepassano questo limite;

7. Le gratificazioni per servizi e viaggi straordinari, ed i sussidi non consueti;

8. Le inversioni di fondi da un articolo ad un altro nella medesima categoria del Bilancio;

9. Le autorizzazioni di spese inferiori alle lire cinquecento;

10. I dubbi che nascono nella esecuzione di Decreti o di Regolamenti, quando debbano risolversi per Lettera Ministeriale non avente forma di Circolare;

11. I ricorsi contro gli impiegati, ed i reclami di questi per torti che asseriscono di aver sofferto;

12. La distribuzione dei fondi segreti alle Prefetture e Sottoprefetture, e il loro impiego in casi straordinari.

Art. 6. Saranno argomento di relazione scritta al Ministro

1. Tutti gli affari dai quali può emergere la necessità di Legge nuova o di Regolamento; che dia norma alla più retta applicazione della Legge esistente, o di Circolare esplicativa;

2. Le proposte di riordinamento delle Amministrazioni e di istruzioni generali per il buon andamento delle medesime;

3. Gli affari per i quali occorra una risoluzione del Consiglio dei Ministri;

4. Gli affari che debbano essere inviati all'esame del Consiglio di Stato, e le proposte sui Pareri emessi dal Consiglio medesimo;

5. Le proposte di nuove categorie di spese nel Bilancio e di aumenti o variazioni nelle categorie contemplate;

6. I movimenti generali degli impiegati, sia nell'Interno del Ministero, sia nelle Amministrazioni dipendenti dal medesimo;

7. Lo stato delle carceri in seguito delle visite eseguite dagli Ispettori;

8. I ricorsi contro i Decreti emanati dai Consigli di Prefettura e contro ogni altra risoluzione dei Prefetti;

9. Gli affari relativi a naturalizzazioni;

10. Le proposte di premi per atti di virtù e di coraggio civile;

11. Le proposte concernenti la liquidazione di pensioni;

12. Tutti gli affari che richiedono un Decreto Reale o la sanzione del Parlamento.

Art. 7. Il Ministro potrà ordinare una relazione scritta in tutti i casi che crederà conveniente.

Art. 8. Tutti gli affari non contemplati negli articoli precedenti saranno risolti dai Direttori Generali.

Art. 9. Ciascun Direttore avrà le proposizioni di nomina e di avanzamento per gli impiegati della propria Direzione e delle pubbliche Amministrazioni che ne dipendono.

Allorché dovrà nominarsi o promuoversi un funzionario ad un Ufficio d'ordine misto, la proposta dovrà farsi dal Direttore Generale della sicurezza pubblica e da quello dei servizi amministrativi, ed essere rassegnata al Ministro per mezzo della Direzione Generale Centrale.

Le proposizioni dei Direttori Generali sul personale non si estenderanno alle nomine dei Consiglieri di Stato, dei Prefetti e degli Ufficiali superiori della Guardia Nazionale, delle quali si occuperà esclusivamente il Ministro.

Art. 10. Le risoluzioni degli affari lasciati alle competenze dei Direttori saranno firmate da ciascuno co' proprio nome.

Negli affari sui quali occorre relazione orale, il Direttore firmerà in nome del Ministro colla formula Per il Ministro.

In quelli per i quali è occorsa relazione scritta, sarà necessaria la firma del Ministro.

Art. 11. Sono riservati alla firma del Ministro

1. I Regolamenti, le Istruzioni generali, e le Circolari nei loro esemplari originali;

2. I Decreti Ministeriali per nomine, concessioni, e simili;

3. Le lettere ai Presidenti del Senato e della Camera elettiva, agli altri Ministri, ai Rappresentanti dei Governi stranieri, ai Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed ai Capi delle altre Magistrature.

Art. 12. In caso d'impedimento del Ministro, le lettere di cui è parola nel numero 3 del precedente articolo potranno essere firmate dal Direttore Generale colla cui competenza rientra l'affare.

Art. 13. Tutte le relazioni scritte e le risoluzioni prese sulle medesime dal Ministro saranno trasmesse alla Direzione Generale Centrale per essere ivi registrate ed archiviate.

Art. 14. Oltre le relazioni giornaliere dei Direttori Generali col Ministro, essi saranno da lui convocati almeno una volta la settimana per trattare collegialmente degli affari più importanti di ciascuna Direzione.

Art. 15. Il Direttore Generale della pubblica sicurezza e il Direttore Generale dei servizi amministrativi raccoglieranno ogni sei mesi dai Prefetti e dagli altri Capi di pubbliche Amministrazioni le informazioni sulla condotta e sulle attitudini degli impiegati da essi dipendenti, e ne trarranno un rapporto generale indirizzato al Ministro.

Art. 16. Gli stessi Direttori compileranno alla fine di ogni anno un rapporto generale sopra lo stato delle Amministrazioni soggette alla propria Direzione.

Art. 17. Tutti gli affari che importano autorizzazione e liquidazione di spese saranno trattati compiutamente dalla Direzione Generale cui appartengono, la quale per altro trasmetterà il mandato insieme ai documenti della pratica alla Direzione Generale Centrale per gli effetti della contabilità.

Art. 18. Allo stesso effetto, di tutti i provvedimenti presi intorno al personale stipendiato a carico dello Stato sarà fatta immediata comunicazione con nota sommaria alla Direzione Generale Centrale.

Art. 19. Per ciò che non è disposto nel presente Regolamento continueranno ad osservarsi i Regolamenti e le consuetudini oggi in vigore.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. Decreto in data 9 ottobre 1861, N. 255; In adempimento dell'art. 4 del medesimo,

Decreta:

Gli affari e le competenze del Ministero dell'Interno sono repartiti nelle Direzioni Generali, nelle Divisioni, e nelle Sezioni, come apparisce dal seguente Prospetto:

Gabinetto particolare del Ministro

Direzione generale centrale

Personale, contabilità, servizi diversi

PRIMA DIVISIONE (personale)

Prima Sezione

1. Personale del Ministero e del Consiglio di Stato — 2. Personale delle Prefetture ossia dei Prefetti, Sotto Prefetti, Consiglieri e Segretari Capi.

Seconda Sezione

1. Personale del Consiglio superiore di Sanità — 2. Personale dei Comandi superiori della Guardia Nazionale — 3. Personale dei Sindaci o Gonfalonieri.

SECONDA DIVISIONE (contabilità)

Prima Sezione

1. Contabilità del Ministero, del Consiglio di Stato, degli Archivi generali del Regno, dei Teatri, della Sanità pubblica, e dell'Amministrazione provinciale. — 2. Compilazione del Bilancio e del Conto amministrativo. — 3. Contabilità di maggiori spese e spese nuove. — 4. Sorno di fondi. — 5. Libro maestro. — 6. Situazione mensile e Conto generale dei prodotti annui del Ministero.

Seconda Sezione

1. Contabilità delle Categorie del Bilancio relative alle Carceri giudiziarie e di pena. — 2. Contabilità delle Categorie del Bilancio relative alle Opere pie.

Terza Sezione

1. Contabilità delle spese riguardanti la sicurezza pubblica, tanto per il personale quanto per il materiale. — 2. Contabilità dell'ispettorato della Guardia Nazionale. — 3. Contabilità delle spese comuni a tutti i rami di servizio. — 4. Spese straordinarie non riferibili ad alcuno dei titoli contemplati nella prima e nella seconda Sezione. — 5. Spese per la conservazione dei monumenti pubblici. — 6. Fondi dell'Ordine del Merito Civile di Savoia.

TERZA DIVISIONE (servizi diversi)

Prima Sezione

1. Lettura ed estratto di giornali. — 2. Comunicazioni con la stampa ufficiale. — 3. Compilazione di note ed articoli di chiarimento o rettificazione nell'interesse del Governo. — Censura teatrale.

Seconda Sezione

1. Elezione dei Deputati al Parlamento. — 2. Nomina dei Senatori. — 3. Relazioni del Ministero dell'Interno col Parlamento. — 4. Ordini cavallereschi. — 5. Compilazione del Calendario.

Direzione Generale della Sicurezza Pubblica

PRIMA DIVISIONE (Sicurezza interna dello Stato)

Prima Sezione

1. Relazioni coi Prefetti. — 2. Erogazione di fondi segreti. — 3. Proposizioni sul Personale addetto alla sicurezza pubblica. — 4. Espulsioni, estradizioni.

Seconda Sezione

1. Relazioni col Corpo dei Carabinieri Reali. — 2. Associazioni. — 3. Emigrazione. — 4. Proposte di premi per atti di virtù e di coraggio civile.

SECONDA DIVISIONE (Sicurezza delle persone e delle cose)

Prima Sezione

1. Polizia dei luoghi pubblici. — 2. Polizia delle strade ferrate. — 3. Sorveglianza sui condannati liberati. — 4. Transito d'armi e vendita di polveri. — 5. Porto di armi. — 6. Ricorso contro i decreti e le risoluzioni delle Prefetture in materia di polizia.

Seconda Sezione

1. Mendicizia e vagabondaggio. — 2. Passaporti. — 3. Giochi proibiti. — 4. Polizia dei teatri e degli spettacoli. — 5. Tiro a segno.

Direzione generale dell'Amministrazione comunale e provinciale — delle Opere pie — e della Sanità continentale

PRIMA DIVISIONE (Amministrazione comunale e provinciale)

Prima Sezione

1. Elezioni comunali. — 2. Imposte straordinarie e tasse municipali. — 3. Imprestiti comunali. — 4. Consorzi di più Comuni. — 5. Espropriazioni per causa di utilità pubblica nell'interesse dei Comuni. — 6. Ricorsi al Ministro contro i Decreti delle Prefetture in materia comunale e contro le decisioni delle Deputazioni provinciali. — 7. Regolamenti d'imposte, di polizia e d'ornato locale. — 8. Guardia Nazionale e Pompieri. — 9. Proposizioni per la nomina dei Sindaci o Gonfalonieri.

Seconda Sezione

1. Consigli provinciali, elezioni, convocazione o sessioni. — 2. Studio dei voti emessi dai Consigli provinciali. — 3. Imprestiti provinciali. — 4. Amministrazione dei fiumi e corsi d'acqua. — 5. Espropriazioni nell'interesse delle Provincie e degli Istituti provinciali. — 6. Ricorsi al Ministro contro i Decreti delle Prefetture in materia provinciale. — 7. Leva. — 8. Conservazione dei monumenti pubblici. — 9. Proposizioni per il personale delle Amministrazioni provinciali.

SECONDA DIVISIONE (Opere pie e Sanità continentale)

Prima Sezione

1. Spedali regi e provinciali. — 2. Monti di pietà e Casse di risparmio. — 3. Ospizi di ricovero per i poveri. — 4. Manicomii. — 5. Orfanotrofi ed Esposti. — 6. Ricorsi sui bilanci e sui rendimenti di conti di detti Istituti. — 7. Accettazioni di lasciti e donazioni per causa pia. — 8. Società di mutuo soccorso. — 9. Monti di soccorso della Sardegna e delle Provincie Meridionali. — 10. Proposizioni per il personale degli Istituti di beneficenza.

Seconda Sezione

1. Amministrazione del Vaccino. — 2. Sifilicomi. — 3. Stabilimenti insalubri, pericolosi o incomodi. — 4. Vendita di rimedi ed esercizio di professioni sanitarie. — 5. Proposizioni per il personale delle Amministrazioni di pubblica salute.

Direzione generale delle Carceri

(Carceri di pena e di custodia)

Dato in Torino, addì 13 ottobre 1861.

RICASOLI.

Con Decreti in data del 13 volgente S. M. si è designata nominare nel Ministero dell'Interno: il cavaliere Celestino Bianchi, già consigliere presso il Governo delle Provincie toscane, direttore generale centrale; il cav. Luigi Salino, vice-governatore, direttore generale dell'Amministrazione; il cav. Edoardo Fontana, procuratore del Re presso il tribunale di circondario di Torino, direttore generale della pubblica sicurezza; il cav. Giuseppe Boschi, ispettore generale delle carceri, direttore generale dell'amministrazione carceraria.

Relazione a S. M.

Sire,

Con Decreto del 17 febbraio 1861 di S. A. R. il Principe Eugenio, allora Luogotenente Generale di V. M. nelle Provincie Napoletane, munito di poteri straordinari, furono applicate a quelle Provincie le Leggi ed i Regolamenti in vigore negli antichi Stati di V. M. sulla proprietà letteraria.

Nel tempo stesso fu accordato ai venditori di libri già stampati sotto l'impero di una legislazione precedente che non riconosceva la proprietà letteraria un equo termine per porli in vendita, che spirava il 1.º di agosto di quest'anno 1861.

Ma nella pubblicazione di quel Decreto fatta nel Giornale Ufficiale di Napoli corse un errore tipografico, per cui invece del 1861 fu stampato l'anno 1865 come quello in cui dovesse spirare al 1.º di agosto il tempo accordato ai venditori.

Corsero quindi reclami dei medesimi quando al 1.º di agosto ultimo si volle costringerli a sottostare alla Legge, allegando essi che in buona fede e per causa della pubblicazione fatta nel Giornale Ufficiale non avevano affrettata la vendita dei libri ai quali era applicabile il beneficio conceduto dal Principe Luogotenente.

Benchè la stessa soverchia ampiezza di termine di più di quattro anni, che risulterebbe dalla lezione del Decreto secondo il Giornale Ufficiale di Napoli, dovesse farli avvertiti di un errore che potevano verificare nel testo autentico e nelle affissioni di esso, e benchè quindi sia difficile credere ad una generale buona fede, non par dubbio che, se la Camera Tosseoro riunite, una breve proroga sarebbe facilmente accordata per Legge in considerazione, se non altro alla fondata speranza di ottenerla che i librai han dovuto concepire, in vista dell'errore tipografico accaduto e della pubblicazione ufficiale in cui si trova.

Vi è urgenza frattanto di far cessare ogni incertezza nell'interesse degli autori e degli editori non meno che in quello dei librai e dell'Amministrazione della Giustizia, e perchè cessi lo scandalo di una Legge che non si esegue.

Quindi è che il sottoscritto propone alla M. V. il seguente Decreto, da convertirsi in Legge nella prossima riunione del Parlamento, col quale il termine del primo agosto 1861 è prorogato al primo di gennaio 1862.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Decreto del 17 febbraio 1861, col quale il Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane Principe di Savoia-Carignano estese alle dette Provincie le Leggi e i Regolamenti sulla proprietà letteraria vigenti nelle antiche Provincie dello Stato, e fissò il termine del 1.º agosto 1861 per la vendita dei libri che già si trovavano stampati; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il termine fissato dall'art. 2 del Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane del 17 febbraio 1861 è prorogato al primo gennaio 1862.

Art. 2. Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Firenze, addì 2 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

CONVOYA.

S. M. con Decreti dell'29 scorso settembre e 9 corrente, ha nominato a cavalieri dell'Ordine del S. Maurizio e Lazzaro i signori: ROSSI Aristide, da Perugia; BERTINZI Giuseppe, da Fratta; STELLA Nunzio da Siracusa, vice console di Francia in quella città.

L'ARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 13 OTTOBRE 1861

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto l'art. 7 del Regolamento annesso al R. Decreto del 28 luglio p. p., col quale è stabilito che non potranno esercitare l'ufficio di Verificatore o di Allievo Verificatore dei pesi e delle misure, se non coloro che, sostenuti gli esami speciali, a norma del Programma 25 settembre 1861, ne saranno dichiarati idonei;

Determina:

Art. 1. Sarà aperto un esame di concorso ai posti di Allievo Verificatore dei pesi e delle misure, che avrà principio il giorno quindici del mese di gennaio 1862. Art. 2. Esso avrà luogo nelle città di Torino, Cagliari, Milano, Parma, Firenze, Ancona, Chieti, Napoli, Bari, Catanzaro, Messina, Catania e Palermo, avanti la Commissione dei pesi e delle misure o le Giunte della medesima; e si dividerà in esame verbale, scritto e pratico a norma dell'annesso Programma approvato col Decreto ministeriale del 25 settembre 1861.

Art. 3. Per essere ammessi al concorso dovranno i candidati:

1. Uniformarsi al disposto dell'art. 15 del Regolamento annesso al Decreto che appresso:

« I candidati dovranno farsi inscrivere dal Ministero o dall'Ufficio di Governo della Provincia in cui seguirà l'esame, e depositarli nel tempo stesso:

« 1. Una fede regolare di nascita comprovante che hanno l'età di 21 anni compiuti.

« 2. Un certificato di buona condotta rilasciato dall'Autorità municipale del luogo della loro residenza.

« 3. Gli attestati degli studi fatti, dei gradi conseguiti e delle funzioni che potranno avere precedentemente esercitate.

2. Dirigere la loro domanda al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio od all'Autorità della Provincia in cui seguirà l'esame non più tardi del 31 dicembre p. v.

3. Presentarsi al Ministero stesso od all'Autorità predetta il giorno avanti l'apertura del concorso per conoscere l'ora stabilita per il cominciamento degli esami.

I candidati che ometteranno di uniformarsi alle prescrizioni suddette non saranno ammessi al concorso.

Art. 4. Il rapporto indicante il risultato degli esami sarà dalla Commissione ufficiale Giunta trasmesso al Ministero per gli occorrenti ulteriori provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Regno.

Torino, addì 28 settembre 1861.

Il Ministro F. CONDOYA.

PROGRAMMA

degli esami di concorso ai posti di Allievo Verificatore dei pesi e delle misure.

Art. 1. Gli Aspiranti dovranno dar saggio del loro sapere in tre distinti esami, che sono:

L'esame in iscritto;

L'esame verbale;

L'esame pratico.

Esame in iscritto

Art. 2. Il candidato dovrà avere una scrittura intelligibile e regolare, e saper scrivere correttamente l'italiano. Egli tratterà un argomento riguardante l'esercizio della professione di Verificatore, per dar saggio della sua conoscenza delle Leggi e Regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure, non meno che del proprio stile, dell'ortografia e della nitidezza della sua scrittura.

Art. 3. Risolverà due questioni o temi l'uno concernente quelle nozioni di fisica o di chimica elementari, che sono necessarie a conoscersi da un Verificatore; l'altro riguardante la statica e le sue applicazioni alla costruzione ed uso degli strumenti destinati a pesare.

Art. 4. Questi argomenti e temi saranno proposti dalla Commissione consultiva dei pesi e delle misure, e spediti in tutte le città in cui avranno contemporaneamente luogo gli esami per iscritto.

Esame verbale

Art. 5. L'esame verbale si aggirerà sugli argomenti seguenti:

1. L'aritmetica, cioè le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, e sulle frazioni ordinarie e decimali — la riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa — il calcolo dei numeri complessi — l'estrazione delle radici quadrate e cubica — le proporzioni e progressioni — l'uso pratico delle tavole di logaritmi.

2. La geometria elementare, cioè le definizioni ed i principi, il circolo e la misura degli angoli — le linee proporzionali e le figure simili — la misura delle aree terminate da linee rette e da archi circolari — i piani e gli angoli solidi — la cubatura dei solidi — la misura della superficie e dei volumi del cilindro, del cono, della sfera e delle parti loro.

La costruzione e l'uso delle scale dei noni e delle viti micrometriche.

3. Nozioni elementari di statica, cioè il parallelogramma delle forze — la composizione delle forze parallele, la definizione del centro di gravità, i mezzi di determinare sperimentalmente la posizione del centro di gravità di qualsivoglia corpo regolare od irregolare — i metodi grafico e numerico di trovare il centro di gravità di un dato sistema di pesi — le regole per centri di gravità dei triangoli, dei poligoni, degli archi — segmenti e settori circolari, dei prismi, delle piramidi e delle parti della superficie e della solidità della sfera — i principi della leva e del piano inclinato.

4. Descrizione e nomenclatura delle bilance e stadere semplici e composte — teorica elementare dello bilanciere e stadere oscillanti — condizioni cui questi strumenti debbono soddisfare — metodo delle doppie

pesate — determinazione sperimentale della mobilità di una bilancia data.

5. Nozioni elementari di fisica sulle dilatazioni dei corpi pel calore — sulla costruzione del termometro, e sul ragguaglio delle graduazioni centesimali, Reomuri e di Fahrenheit — costruzione ed uso del barometro — pesi assoluti e densità — principio d'Archimede sulle perdite di peso dei corpi solidi immersi in un fluido — correzioni da farsi ai pesi determinati nell'aria — bilance idrostatiche — areometri — temperatura della massima densità dell'acqua — caduta dei gravi nel vuoto.

6. Nozioni elementari di chimica sulla proprietà dei metalli impiegati nella costruzione dei pesi e delle misure, e particolarmente sulla loro ossidazione, e l'analisi delle leghe.

7. Le Leggi ed i Regolamenti in vigore sui pesi e sulle misure; la conoscenza delle antiche misure, le più usate e la loro riduzione in misure metriche; le operazioni pratiche della verificazione; i doveri del Verificatore tanto rispetto ai fabbricatori ed agli utenti, che per le tolleranze; i punzoni, i registri, la conservazione dei campioni, i mezzi di confronto dei pesi e delle misure coi detti campioni, e tutti gli altri particolari relativi al servizio della verificazione.

Esame pratico

Art. 6. Il candidato, secondo ne sarà richiesto, smonterà o riunirà le parti di uno strumento per pesare, di un peso o d'una misura che gli verranno rimessi; ne agusterà le parti, e farà in presenza della Giunta chiamata ad esaminarlo tutte quelle operazioni manuali relative al servizio, e di cui sarà richiesto.

Disposizioni generali

Art. 7. Si terrà conto ai candidati delle cognizioni accomodate che possano essere utili pel servizio della verificazione.

Per la Commissione Consultiva dei pesi e misure P. RICHELMY.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dovendosi provvedere al posto di Assistente di Clinica medica e di Anatomia patologica, ed a quello di Assistente di Anatomia e Fisiologia nella scuola Superiore di Medicina Veterinaria e di Agricoltura di Napoli, posti a ciascun dei quali è annesso lo stipendio di lire mille cinquecento, s'invitano gli aspiranti ai posti medesimi a far pervenire le loro domande al Direttore della scuola medesima entro tutto il giorno 15 del prossimo mese di dicembre.

L'esame di concorso sarà teorico e pratico. Il teorico consisterà in un esame verbale su tre quesiti estratti a sorte: l'esperimento pratico mirerà all'applicazione pratica del ramo di scienze ch'è posto, in concorso.

L'esame avrà principio nel locale della suddetta scuola il 20 del predetto mese di dicembre.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso ai Naviganti.

Si rendono avvertiti i naviganti, che a datare dal giorno primo del prossimo mese di novembre in poi sarà regolarmente attivata l'illuminazione del nuovo Faro con apparecchio lenticolare di 4.º ordine (grande modello) a fuoco ad eclisse di 30 in 30 secondi, fissato recentemente sul Cipo di Ferro al N. E. dell'Isola di Sardegna e nelle Bocche di Bonifacio.

Il faro è collocato alla latitudine di 41°, 8', 42" N., ed alla longitudine di 7°, 11', 12" E. dal meridiano di Parigi.

La luce di questo Faro trovasi elevata di metri 67 sul livello del mare e riesce visibile alla distanza di miglia marittime 17.

Torino, il 10 ottobre 1861.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

a tutto il giorno 29 settembre 1861.

Attivo.

Numerario in cassa nelle sedi	L. 28,781,343 79
Id. nelle succursi	7,347,043 89
Id. in via	4,000,000
Portafoglio nelle sedi	31,260,387 26
Anticipazioni Id.	21,304,261 22
Portafoglio nelle succursi	11,371,332 69
Anticipazioni Id.	3,766,565 80
Effetti all'incasso in conto corrente	197,879 19
Immobili	2,230,608 41
Fondi pubblici	20,218,139 41
Azioni, saldo azioni	10,000,730
Spese diverse	1,088,333 62
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	633,333 81
Tesoro dello Stato (Legge 27 feb. 1856)	251,587 16
Fondi pubblici e interessi	3,530
Diversi	3,399,014 36
Totale L.	169,480,966 14

Passivo.

Capitale	L. 40,000,000
Biglietti in circolazione	78,432,728 80
Fondo di riserva	4,279,662 73
Tesoro dello Stato conto corrente	
Disponibile	43,500
Non disponibile	29,063
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi	4,211,797 17
Id. (Id.) nelle succursi	291,813 45
Id. (Non disp.)	2,331,119 81
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)	1,426,546 63
Dividendi a pagarsi	76,996 50
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	397,943 59
Benefici del 6.º in corso nelle sedi	798,193 17
Id. Id. nelle succursi	219,480 20
Id. Id. comuni	281,343 48
Tesoro dello Stato conto prestito	42,511,843 39
Totale L.	169,480,966 14

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro.

Essendo stato dichiarato nel modo prescritto dall'art. 1.º della Legge 12 luglio 1850 lo smarrimento

dei titoli interinali descritti nella infraestesa tabella, relativi a rendite 5/100 alienate per sottoscrizione pubblica in virtù del R. Decreto del 1.º agosto 1840 e chiesto il rilascio dei certificati comprovanti l'effettuazione dei fatti pagamenti, onde all'appoggio dei certificati medesimi poter a suo tempo ritirare le corrispondenti cedole dall'Amministrazione del Debito pubblico.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza inserzione del presente avviso, che avrà luogo nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che giarà stata opposizione nel mod stabiliti dagli art. 4 e 5 della stessa Legge, saranno rilasciati i richiesti certificati.

Terza inserzione.

Num. d'ordine del presente	Cassa in cui è stato fatto il versamento	N.º d'ordine di dichiarazione	N.º d'ordine dei titoli interinali	Rendita 5/100	Decimi e quinti pagati
1	Cuneo	134	12375	50	saldata

Torino, addì 21 settembre 1861.

Il Direttore generale del Tesoro, PAVESI.

ISTRIA

Trieste, 11 ottobre. S. M. l'imperatore è giunto ieri sera nel castello di Miramar e proseguì la scorsa notte il viaggio alla volta di Corfù a bordo dell'Imperial Principe Eugenio (Aus. Triest.).

SVIZZERA

Il Gran Consiglio del Cantone di Ginevra ha nella tornata del 9 corrente adottato in seconda discussione un progetto di legge che abroga la legge sul matrimonio del 24 gennaio 1824 ed applica nel Cantone la sola legge sul matrimonio del 25 dicembre 1821. Questa legge considera il matrimonio come un obbligo civile applicabile a tutti i cittadini del Cantone.

INGHILTERRA

Londra, 9 ottobre. Ecco la risposta di lord J. Russell alla memoria sugli affari messicani di recente presentatagli in nome del commercio:

Ministero degli affari esteri.

3 ottobre 1861.

Signori,

Ho ricevuto ed esaminato colla maggiore attenzione possibile il memoriale che mi avete indirizzato. Voi avete tracciato a meraviglia i mali che affliggono il Messico, i furti e lo spargimento di sangue, l'impunità del delitto e la mancanza di qualsiasi autorità superiore in ciò che chiamasi il governo.

Il governo della regina ha il diritto, in forza dei trattati a di tutta le leggi che reggono le relazioni internazionali, di esigere la sicurezza delle persone e dei beni dei sudditi inglesi, e l'esecuzione degli obblighi affatto speciali per parte del Messico.

Il governo della regina eserciterà questo diritto. Ma S. M. non può credere conveniente l'intervento nel governo interno del Messico. Voi credete, a quanto pare, che una forza protettiva gettata sul Messico nel semplice scopo di mantener la pubblica tranquillità, conseguirebbe questo scopo, e che basterebbero all'uopo distaccamenti poco considerevoli di truppe.

Doimi il dire che a parer mio una forza considerevolissima sarebbe insufficiente per ristabilire la tranquillità politica. E questa un'impresa che i Messicani debbono compiere di per se stessi: vi sono pochi casi in cui l'intervento straniero possa essere vantaggioso, e in quel piccolo numero di casi è mestieri che un partito grande e numeroso nel paese si trovi pronto a profitto di un'assistenza straniera. Mi rincresce affermare che non veggio indizio di sorta dell'esistenza di un partito di questa sorta nel Messico. Per conseguenza il governo della regina deve limitare la propria azione allo scopo chiaro e legittimo che consiste nel dimandare al governo de facto del Messico, in qualsiasi modo sia esso costituito, di rispettare le persone, i beni dei sudditi inglesi e di adempierle le sue obbligazioni risultanti da atti autentici.

Ho l'onore ecc.

Firm. RUSSELL.

Ai signori Rothschild e figlio, Fiala, ecc.

ALEMAGNA

Scrivono da Monaco 7 ottobre al *Moniteur universel*:

L'attenzione è al presente assorbita in Alemagna dalla visita del re di Prussia alla Corte di Francia, e dalla prossima incoronazione di questo monarca a Koenigsberg. E inutile il ripetere tutte le supposizioni a cui dà luogo la conferenza di Compiegne; non sono che chiacchiere senza valore e senza peso. Tutte le persone abituate ad osservare e a riflettere non potrebbero giudicare quest'avvenimento che sotto un punto di vista essenzialmente favorevole al mantenimento della pace. Senza cercar segreti politici là dove il più delle volte non ve n'ha di sorta, dovemmo nullameno riconoscere che il solo fatto della presenza di Guglielmo I in Francia è una testimonianza flagrante delle buone relazioni esistenti tra le due Corti, l'amicizia dei Sovrani comparsa, sanziona l'accordo cordiale delle nazioni. Ne è già un risultato immenso l'indebolimento di quelle diffidenze che impacciano e danneggiano le relazioni di due grandi popoli fatti per ispirarsi, o che cercano ogni giorno a ravvicinarsi in un modo più intimo col commercio, coll'industria, colle arti e colle scienze. Napoleone III e Guglielmo I incontrandosi nelle circostanze attuali, forniscono al mondo una novella prova di loro mutuo simpatie e del loro desiderio di riunire i loro sforzi per consolidar questa pace che l'Europa reclama e che può sola garantirle i benefici di una lunga e crescente prosperità. Ecco ciò che giova rintracciare alla conferenza di Compiegne.

L'Hannover non vede senza inquietudine le pratiche incessanti della Prussia per metterla alla testa delle forze marittime dell'Alemagna. Per controbilanciare le pretese del suo possente e dannoso vicino, il Re Giorgio V si propone di domandare agli Stati del suo regno fondi sufficienti per costruire 20 per il gruppo canno-

niere a vapore, coll'aiuto degli altri governi, in modo da far entrare la costruzione di una flotta per la difesa delle coste del mare del Nord e del Baltico nella categoria delle misure federali che interessano tutto quanto il corpo germanico.

Il governo austriaco ha perciò creduto dover rispondere negativamente all'autorizzazione che gli fu chiesta dal Comitato dell'Associazione nazionale di far collette per l'aumento della flotta prussiana, dovendo i doni volontari che potrebbero essere offerti essere piuttosto indiritti al ministero della guerra austriaca per contribuire alla difesa del litorale austriaco.

AUSTRIA

La *Gazzetta di Vienna* pubblica il progetto di legge sulla stampa che il sig. de Schmerling ha presentato nella tornata del 4 ottobre alla Camera bassa del Reichsrath. Tra le principali disposizioni di quel progetto, notiamo quella per la quale « chiunque vorrà pubblicare un giornale è obbligato di farne la dichiarazione all'autorità 30 giorni almeno prima della pubblicazione. Se l'autorità non ha preso alcuna decisione nel corso di 30 giorni, il giornale potrà essere pubblicato di pieno diritto. Tutti i giornali consacrati alle materie politiche, eccettuati i giornali ufficiali, sono assoggettati a somministrare una cauzione la quale sarà di 8000 fiorini per giornali quotidiani nelle città di 60000 anime e più, di 6000 fiorini nelle città di 30000 anime e più e di 4000 fiorini nelle altre comuni ». Fra i delitti della stampa preveduti, e puniti dalla nuova legge, notiamo la pubblicazione di un atto di accusa o d'atti giudiziari prima dell'apertura del processo. È noto che l'istituzione dei giurati non esiste in Austria. A termini della nuova legge, i criminali e delitti della stampa saranno giudicati dalle corti superiori, e le contravvenzioni dai tribunali di distretto. I dibattimenti dinanzi alle corti, come dinanzi ai tribunali, saranno orali e pubblici.

Scrivono al Nord da Pesth il 4 ottobre:

Vi parli della subita scomparsa del conte di Forgach. Gli uni lo fecero andar a caccia in Boemia, gli altri viaggiare in Ungheria, e quando si seppe ch'era ito a Berlino, s'inventarono parenti che fosse andato a visitare. Ora è svelato questo enigmatico viaggio. La visita del re di Prussia a Compiègne aveva sgomentato la Corte di Vienna, e non si volle lasciar partire il re senza manifestare inquietudini relativamente alla detta visita e senza insinuare alcune apprensioni all'orecchio del re. E per non destare troppo la diplomazia sui timori che si hanno, la missione fu affidata al signor Forgach, che non era ancora annoverato fra i diplomatici. Quanto alla questione italiana, non si poté ancora indurre il re ad uscire dalla neutralità, adunque il conte Forgach doveva combattere i risultati della visita reale a Compiègne sulla questione ungherese. Egli doveva illuminare il re sulla condizione dell'Ungheria, e i preparativi militari dell'emigrazione ungherese, affinché il re potesse dare all'imperatore schiarimenti per il caso in cui la conversazione cadesse sulle cose d'Ungheria.

Lepida è in vero la pretensione della Corte di Vienna. Essa è gelosa della Prussia, ne diffida, fa quanto può per istornare il re dall'avvicinarsi di Compiègne, e quando i suoi tentativi falliscono, essa s'ingegna di rendere il re suo intermediario e avvocato del suo governo presso l'imperatore dei Francesi.

Al momento stesso che si propone al Consiglio dell'impero un progetto di legge per la protezione della libertà individuale e della famiglia contro le usurpazioni del potere pubblico, al momento in cui la *Gazzetta Ufficiale* dichiara assurda la notizia che le cause penali saranno giudicate da corti marziali, lo studente Arpa-Hindly viene strappato a mezzanotte dalla casa dei suoi parenti in virtù di un ordine del generale Coronini. I soldati non lasciarono al giovane pur il tempo di vestirsi. Condotta da prima alla caserma, fu quindi trasportato alla fortezza di Comorn. Questo giovane non ha che 19 anni, è minore e sotto la tutela paterna, ma né l'autorità civile, né i suoi parenti conoscono il motivo dell'arresto. Perciò la smentita della *Gazzetta Ufficiale* è molto intempestiva. Non parlo della legge ungherese che, tranne il caso di flagrante delitto, vieta ogni arresto, ma la costituzione austriaca è una derisione, se è permesso ad ogni militare il dritto d'arrestare chiechessia senza mandato giudiziario motivato.

Ecco altra prova del rispetto che il governo professa per l'opera propria.

Il Consiglio dell'impero si è differito senza avere fatta la minima provvisione relativa ai bilanci. L'esercizio attuale termina coll'anno militare e non scolare, che comincia l'1 novembre e finisce al 31 ottobre. Quando si riunirà nuovamente il Consiglio dell'impero, la presentazione del bilancio non potrà più recare alcun vantaggio se non per fare stanziare imposte supplementi od un nuovo accatto; poiché sino alla riunione del Consiglio dell'impero i ruoli delle contribuzioni devono essere resi esecutori. Il ministero sopperirà dunque a suo talento alle necessità del tesoro. Si domanda se possa far ciò costituzionalmente senza l'assenso dell'intera rappresentazione del paese. Lo farà, lo deve fare e tutto sarà detto.

Egli è vero che il diploma di ottobre dice che l'esame e la fissazione dei progetti del bilancio passivo per l'esercizio seguente devono essere fatti col concorso (nient'altro che il concorso) del Consiglio dell'impero. Ma s'insinuò destramente negli statuti di febbraio qualche parola per cui poco necessario riesce il concorso del Consiglio dell'impero. Il ministero ne potrà dunque far senza e ne farà senza a meno che la necessità di un nuovo accatto non costringa a sottoporre una specie di bilancio inutile e tardivo. Ecco quanto dicono gli statuti relativamente al bilancio: « Le contribuzioni, dritti e canoni saranno percepiti giusta le leggi esistenti finché esse non saranno state costituzionalmente modificate ».

Quali sono le leggi esistenti? Se il diploma di ottobre non parlasse che dell'aumento delle imposte o dell'introduzione di nuove imposte e carichi col consenso del Consiglio dell'impero potremmo esser dubbiosi; tuttavia nel capitolo II, § 13 il governo si riservò il diritto di adoperare a suo talento. Vi si dice: se vi ha urgenza di provvisioni concernenti le attribuzioni del Consiglio dell'impero il ministero è obbligato ad esporle al prossimo Consiglio i motivi e i risultamenti di queste

provvisioni. » Credo che ciò è chiaro. Voi avete una costituzione e tuttavia se ci garberà non tenerne conto voi non avrete nulla a ridire, basterà comunicarvi i risultamenti delle nostre provvisioni, di cui potrete parlare, ma non portare giudizio. E ciò vien chiamato anche oggi una costituzione!

Il conte Maurizio Esterhazy ha offerto testè la sua dimissione di ministro, dandone per motivo l'impossibilità di procedere col sistema di confusione del sig. Schmerling. Gli si rispose essergli già stata riservata una missione diplomatica e che quindi sarà fra poco sollevato dalla sua carica di ministro.

Si parlò molto qua dell'arrogante condotta del console generale austriaco a Belgrado. Da lungo tempo si osserva che questo agente affetta un certo disdegno verso il principe. Al ballo del 29 dato in onore del principe il console generale si presentò in abito da caccia e con maniere verso il principe che stomacarono gli ufficiali serbi. Mentre che il principe si dimostrava affabile e degno il conte teneva le braccia dietro il dorso o le mani nelle tasche del suo abito da caccia. Il sig. Jofrem Radojkitch gli mandò un cartello a cui il console credè sfuggire colla domanda di un'inchiesta e della punizione dell'ufficiale del genio.

FATTI DIVERSI

BENEFICENZA. — S. A. R. il principe Eugenio di Carignano, prima di partire da Firenze, inviò alla Direzione dell'Esposizione d'oggetti d'arte del Medio-Evo e del Rinascimento dell'arte, la somma di lire 300, le quali furono in totalità poste a disposizione degli Asili infantili e Ospizi Marini.

CRONACA DELL'ESPOSIZIONE. — Se mirabile apparso fin qui la varietà ed il numero dei prodotti dall'Ingegno italiano esposti in queste sale, tanto da svegliare negli estranei la più alta idea delle industrie nostre, e da dar loro fondamento a lusinghieri presagi sul nostro avvenire economico, conviene dire tuttavia, che e il ritardo di molti espositori, e la brevità del tempo, e la importanza dell'impresa avevano tolto il modo di presentare agli occhi del pubblico il quadro completo dell'arte nostra. Annunziamo ora con lieto animo, che finalmente tutto quello che di bello, di utile, di grato si produce dalla natura e dall'arte sotto questo bel cielo ha ottenuto onorato e opportuno ricetto in questo tempio dell'industria.

Lamentava la pittura il difetto di un'altra sala fra le molte che occupa, la quale accogliesse gli esemplari più egregi ottenuti nella più ardua delle prove: pittoriche, il quadro storico. Or questa pure è già aperta; e fra i più belli, bellissimo si presenta e s'impone agli occhi e all'animo di tutti il quadro di Stefano Ussi, che nella cacciata del Duca d'Atene ci dimostra la turpitudine dell'ambizione, la terribilità della popolare vendetta, e l'incorreggibilità dell'ambizioso.

Nè men grato si fu alla primogenita sorella della pittura l'essersi messa a sua disposizione una nuova sala, oltre le molte, che quelle sue belle statue popolano e rendono cotanto splendide. Ora non più si dirà quello che fu con tanto nostro rammarico imputato nella mondiale esposizione di Parigi alle belle arti italiane, aver esse, cioè, subito la sinistra influenza dei politici eventi, ed essere cadute tanto in basso da vedersi ridotte prive come sembrarono d'originalità e di vita, alla sequela delle straniere. Che l'arte italiana sia tuttora vigorosa e feconda, ne fanno ferma fede le numerose stanze nelle quali il numero, la varietà, il magistero delle opere esposte tanto diletta gli occhi e lo spirito, da ingenerare in noi la speranza (e questo è voto e diritto della nazione) che questi lavori, insieme coi tanti altri che ora si maturano negli studi degli artisti, collocati nella prossima Esposizione mondiale nella capitale d'Inghilterra a lato di quelli che l'umano ingegno produce sotto ogni cielo, sapranno dimostrare, che lo straniero ci può essere maestro in alcuni accessori, non nella sostanza dell'arte, e che all'Italia si può rapire lo scettro della politica, quello dell'arte non mai.

Però in mezzo a tanto splendore di produzioni non poco noia il visitatore la mancanza di quelle brevi scritte, che danno il nome, la patria, l'autore, il prezzo dei singoli prodotti. Trovavasi curioso nel caso di chi vede passare innanzi a sé molte e varie persone, delle quali ignora il nome, la condizione, la patria. Or questa giusta curiosità venne appagata: i cartelli già spiccano sui singoli oggetti con universale soddisfazione, giacché nessuno, fosse anche un Aristotele, potrebbe credersi tanto enciclopedico da comprendere a primo aspetto la natura, l'ufficio e la qualità di tanto numerosi e vari prodotti.

Servigio non men segnalato di questo hanno reso agli studiosi le scienze e il buon gusto nell'ordine razionale elegante col quale hanno disposto tante belle ed utili cose che, collocate dapprima in quel posto che indicò la ristrettezza del tempo, scapitarono non poca di quella bellezza, che conferisce l'ordine il quale è pur tanta parte della natura e della ragione. Or trovavasi tutto al suo posto: ciò che si addiceva alla parte più lusinghiera del quadro, già vi brilla: ciò che sarebbe avvantaggiato dell'ombra, nell'ombra fu posto. Le classi per la collocazione di oggetti nuovi si presentano ormai più complete e più ricche: l'orificeria aggiunge a' suoi sfolgoranti prodotti altri lavori non meno pregiati per materia che per arte.

All'aumento dei prodotti risponde il crescente numero dei visitatori, il quale si fa più grande di giorno in giorno, e nella passata domenica, stante l'ingresso gratuito, raggiunse l'alta cifra di 23,000 circa. Non si poté scorgere in tanto affollamento quel moto tumultuante e clamoroso che di rado si scompagna dalle grandi riunioni di popolo. Sembrava che un'accoglienza di parenti e di amici si fosse data l'appuntamento per una festa di famiglia: tanta era la decenza, la compostezza e l'ordine, che spiccava in quella moltitudine contenta ed assorta nell'aspetto di tanta bellezza.

Però sarebbe stata cosa alquanto strana che in mezzo ai trionfi delle arti belle e nel paese classico dell'armonia non si fosse levato anche il concento della Musa italiana. La fiorentina società di mutuo soccorso fra gli artisti di musica nel passato lunedì, un coltissimo uditorio rallegrò di scelte melodie, tra le quali rapirono gli animi di tutti, tre sublimi arie dello *Stabat Mater* di

Rossini. La solennità del convegno, la vastità della sala, il numero e la qualità dei presenti offrivano bella occasione di cogliere nuove e splendide palme nella musicale palestra alle signore Marcellina Lotti Della-Santa, Anna Macleod e Luisa Arancio-Guerini, non che ai signori Lodovico Graziani, Lodovico Buti e Francesco Caturti, coi quali divisero l'onore del trionfo altri moltissimi artisti. Presedevano maestri e duci a questi valorosi, i signori cav. Teodoro Mabellini, Carlo Romani e Geremia Sbolgi. Quattrocento artisti sotto la direzione del bravo sig. Luigi Vannuccini prendevano onorata parte a così grandioso concerto.

Però i lieti ritrovi non distolgono i giurati dai loro attivissimi e perseveranti lavori. Pungova l'animo del ministro Cordova un vivo desiderio, che l'opera dei giurati il più presto possibile aiutasse e dirigesse quello degli studiosi. Sull'esistenza, sulla composizione, sui giudizi dei giurati di ricompensa, e sul vantaggio che ne derivano alla scienza ed all'arte non pochi discorrono dall'opinione del sig. ministro. Noi senza entrare in materia o introdurci in un terreno ancora non bene esplorato, diremo che i giurati risposero alla sollecitudine del ministro: i loro lavori toccano pressoché il termine, e presto speriamo poter annunziarne la pubblicazione.

Siamo anche oltremodo lieti di poter dare una buona notizia ai nostri lettori. Il tanto sospirato catalogo ieri finalmente comparve. Esso, com'era da aspettarsi, e come avvenne, non una volta nelle Esposizioni di Parigi, non è né definito, né completo: vi manca quella importante classe della Galleria Economica: ma una seconda edizione appagherà pienamente i nostri desideri. Malgrado ciò, ci presenta esso un fatto che deve far inorgoglire chiunque ama l'industria del bel paese. Gli espositori vi compariscono in numero di 6101, numero non mai raggiunto nelle Esposizioni nazionali francesi. Chiude il catalogo il nuovo e definitivo Elenco dei giurati.

Era comune aspettativa e quasi grata certezza, che i due giovani Principi Umberto ed Amedeo di Savoia dovessero giungere nella reggia dell'industria italiana. Ieri avvenne il desiderato arrivo e tanta fu l'esultanza dei numerosissimi visitatori, che al loro entrare nella maggior sala scoppiarono dovunque caldi ed unanimi applausi. Brillava nel volto degli onorati giovani la gioia di tanto oneste e liete accoglienze (*Nazione* dell'11).

FUNERALI. — Leggesi nell'*Eco delle Alpi* *Cotie* di Pinerolo:

Ieri (8) alle ore 8 1/2 del mattino rendevansi gli estremi funerali onori al luogotenente generale Vittorio Emilio Allaudi, ispettore di fanteria, commendatore dell'Ordine del S. Maurizio e Lazzaro e dell'Ordine militare di Savoia. Decedeva esso il giorno precedente nella villa, del suo cugino prof. Camillo Allaudi, ove nella salubrità dell'aria e negli affetti domestici cercava sollievo alla lunga e penosa infermità che lo trasse a morte. Il Capitolo della cattedrale, la scuola e l'accademia di cavalleria, il comando militare del circondario, gli ufficiali in ritiro ne decoravano la sepoltura col loro intervento.

CONCERTI. — Il cav. Sigheicelli, nostro distinto violinista, suonerà domani sera lunedì al teatro Scribe. I giornali italiani e stranieri fanno al Sigheicelli grandi encomi tanto per l'alto e corretto stile quanto per le note magiche che sa estrarre dal suo violino e colle quali ammala od infiamma il pubblico. Un giornale di Bologna parlando di un concerto che il Sigheicelli ha dato ultimamente nell'accademia filarmonica di quella città dice: « Sigheicelli non suona ma canta soavemente, scherza colle più ardue difficoltà ed i suoni tramuta nel più puro e facile linguaggio ».

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 14 OTTOBRE 1861.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Le LL. AA. RR. i Principi Umberto e Amedeo, da Pisa dove furono sabato e ieri per cacciare in quelle vicinanze, si sono recati stamane a Viareggio onde collocarvi la prima pietra degli Ospizi Marini per fanciulli rachitici e scrofolosi.

Avendo il Governo del Re annunziato al Governo della Repubblica del Messico che S. M. aveva assunto il titolo di Re d'Italia, n'ebbe la seguente risposta:

(Traduzione dallo spagnolo)

Dal Palazzo nazionale a Messico
20 luglio 1861.

Eccellenza,

Ebbi l'onore di ricevere la pregiata comunicazione di V. E. in data del 23 marzo u. s., colla quale Ella mi annuncia che con plauso generale del Popolo italiano e per voto unanime del Parlamento Nazionale, S. M. il Re Vittorio Emanuele II assunse, il 17 dello stesso mese, per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia.

Partecipai il contenuto della predetta Nota a S. E. il Presidente della Repubblica, il quale mi ha ordinato di manifestare all'E. V. — ed io ubbidisco a tale ordine colla massima soddisfazione — con quanto giubilo esso signor Presidente ha accolta la notificazione di un avvenimento tanto ansiosamente atteso dal Popolo messicano le ardenti simpatie del quale per la Nazione italiana la seguirono passo a passo nella grand'opera della sua rigenerazione.

Nella certezza che l'E. V. nutrirà che il Popolo ed il Governo del Messico avrebbero preso la maggior parte nell'esultanza di una Nazione amica colla quale il Messico mantiene un'antica e felice comunanza d'interessi ed ha il più vivo desiderio di sempre più confermarli ed aumentarli, la E. V. rendeva giustizia al Popolo ed al Governo del Messico.

Che il Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele

sia esteso, fortunato e fecondo di beni per la felicità, per la indipendenza e per la libertà del Popolo italiano, tale è il voto del Popolo messicano e quello del suo Governo, che ne è il fedele interprete.

Con uguali sensi di ben meritata simpatia mi è grato di offrire all'E. V. le assicurazioni della mia alta considerazione.

(Firm.) MANUEL MARIA DE ZAMACORRA.

A S. E. il sig. ministro degli affari esteri di S. M. il Re d'Italia.

ELEZIONI POLITICHE

Fossano. Luogotenente generale Pettinengo.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefan)

Nuova York 4 ottobre.

I separatisti hanno evacuato Marlboro ed altre posizioni dinanzi Washington, che sono ora occupate dai federali.

Le banche di Nuova York hanno incassato i secondi cinquanta milioni del prestito federale.

La situazione del Missouri non è punto cangiata. Nel Kentucky ambedue le parti avversarie ricevono rinforzi.

Londra, 12 ottobre.

Il frumento inglese rialzò d'uno scellino; il frumento estero egualmente; molte domande di farine americane; fermezza negli affari.

Parigi, 12 ottobre.

Il principe e la principessa Napoleone sono andati a Compiègne, e vi resteranno durante il soggiorno del Re d'Olanda.

Parigi, 12 ottobre.

Il Re d'Olanda arriverà a Compiègne alle ore 5 pomeridiane.

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 — 68 05.

Id. id. 4 1/2 0/0 — 95 73

Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92 3/4.

Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 70 20.

Prestito italiano 1861 5 0/0 — 70 20.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 710.

Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 350

Id. id. Lombardo-Veneta — 526

Id. id. Romane — 520.

Id. id. Austriache — 503

Borsa debole.

Firenze, 13 8bre.

Un telegramma da Rieti, 12, alla *Nazione* reca notizie di Roma. Il Papa ha ordinato alla Congregazione dell'Indice di giudicare lo scritto, anonimo *pro causa italica*, ecc. il cardinale Altieri, prefetto della Congregazione, nominò 18 consultori per esaminare il libro. Opinano fosse contrario alle dottrine della Chiesa. Passaglia, saputolo, scrisse al prefetto dichiarando sé autore del libro anonimo incriminato. Invocò la Bolla di Benedetto XIV, che autorizza gli autori a patrocinare le opere proprie dinanzi la Congregazione, dicendo voler usare di tale dritto. Fu riunita la Congregazione dei cardinali per giudicare sul voto dei consultori. Signorano i risultati.

Napoli, 13 8bre.

Il *Pungolo* ha da Roma, 10, che il libro del Passaglia fu messo all'Indice. Non fu concesso all'autore di difenderlo dinanzi alla Congregazione.

Rendita napoletana 71 1/8.

» siciliana 73 7/8.

» piemontese 70 1/4.

Madrid, 12 ottobre.

A Gerona grandi inondazioni, immensi guasti.

Parigi 13 ottobre.

Il re d'Olanda al suo arrivo a Compiègne alle 5 e mezzo era atteso dall'imperatore alla stazione, e dall'imperatrice ai piedi dello scalone del palazzo. La pretesa lettera dell'imperatore al re di Prussia contenuta nel recente opuscolo è pienamente smentita.

Il bollettino del *Moniteur* ha in data di Vienna 12: È voce comune che la deputazione serba abbia lasciato Costantinopoli rompendo le trattative.

Berlino, 12 ottobre.

La *Gazzetta prussiana* dichiara apocritica la lettera dell'imperatore al re di Prussia pubblicata nel recente opuscolo.

Napoli, 13 ottobre.

La Camera di commercio offrirà una spada d'onore al generale Cialdini per la sicurezza ridonata al paese.

Il *Giornale ufficiale* pubblica varie risoluzioni di utile pubblico prese dai Consigli provinciali di Basilicata ed Avellino.

Berlino, 13 ottobre.

Leggesi nell'odierna *Gazzetta prussiana*: Il paese vide con soddisfazione l'abboccamento di Compiègne. Le amichevoli relazioni dei due sovrani ispirano la fiducia che si raffermano del pari le relazioni amichevoli e pacifiche fra i due paesi, il che è condizione importante per lo sviluppo della prosperità della Germania e della Francia.

La *Gazzetta* si felicita della buona accoglienza delle popolazioni francesi e vede in questa un nuovo segno della crescente confidenza, preziosa garanzia d'un felice avvenire.

K. CAMERA D'AGRICOLTURA E D'COMMERCIO DI TORINO.

14 ottobre 1861 — For. pubbl. 1849 5 0/0. 1 luglio. C. d. m. in l. 70 25 p. 31 8bre Impr. 1861. 1 lugl. 2/10 pag. C. d. m. in c. 70 40 33 33 in liq. 79 23 25 p. 31 8bre 70 40 p. 30 9bre Id. 2/5. id. C. d. m. in l. 70 30 p. 30 9bre Rendita italiana 1 luglio. C. d. g. p. in c. 70 50 C. della matt. lg. p. 70

C. FAYAT GUGLIELMO.

